

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 29 giugno 2021, n. 159.

Attuare in tempi rapidi il potenziamento della struttura operativa di Arpal Umbria e ridefinire un sistema di accreditamento "alto" delle agenzie formative, delle agenzie per il lavoro e dei soggetti privati che erogano servizi per il lavoro.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la proposta di ordine del giorno dal consigliere Fora, concernente: "Attuare in tempi rapidi il potenziamento della struttura operativa di Arpal Umbria e ridefinire un sistema di accreditamento "alto" delle agenzie formative, delle agenzie per il lavoro e dei soggetti privati che erogano servizi per il lavoro." (Atto n. 971);

Udita l'illustrazione dell'atto in oggetto da parte del consigliere Fora;

Uditi gli interventi dei consiglieri e dell'assessore competente per materia;

Udita l'illustrazione dell'emendamento all'atto n. 971, a firma del consigliere Fora e l'intervento dei consiglieri in merito allo stesso;

**con votazione sul testo della proposta di ordine del giorno n. 971, come emendata,
che ha riportato 13 voti favorevoli, 6 voti di astensione e 1 voto contrario,
espressi nei modi di legge dai 20 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

— l'atto n. 828 bis proposta di legge regionale recante "ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2018, N. 1 (SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)" rappresenta un positivo passo in avanti in materia di politiche attive per il lavoro, recependo indicazioni e orientamenti già attuati in molte altre regioni da diversi anni;

— un sistema dei servizi per il lavoro fondato su tre pilasti fondamentali: pubblico, privato e privato sociale, può garantire efficienza ed efficacia, e quindi maggiore accessibilità, utilità, qualità grazie ad una regia ed una governance che non può che essere pubblica e che dunque occorre continuare a rafforzare e valorizzare;

— ad un cambiamento normativo occorre anche far discendere un cambiamento culturale nella relazione con l'utente promuovendolo all'interno del servizio pubblico;

— Did (dichiarazione di immediata disponibilità), profiling, patto di servizio non debbono essere viste alla stregua di fasi di un procedimento amministrativo che si chiude con un atto formale, ma piuttosto realizzare concretamente la presa in carico di una persona, momento che ha il significato dell'"I care";

— mi prendo cura - quindi step iniziale di un percorso integrato verso l'accompagnamento al lavoro; un processo che dovrebbe essere inserito e tracciato in un patto di servizio personalizzato in grado di essere anche strumento di monitoraggio delle attività sinergicamente proposte e prestate da ogni attore che del sistema è parte;

— occorre costruire e valorizzare il sistema in tutta la sua architettura, così come prevista dalla proposta di legge e modificata dal complesso degli emendamenti approvati, e che occorre mettere a terra subito e complessivamente alcuni elementi fondamentali:

- a) un osservatorio del mercato del lavoro che dia le informazioni necessarie per conoscere la situazione all'oggi e per comprenderne le dinamiche nel breve, medio e lungo periodo;
- b) un rapporto strategico con Anpal servizi, non solo per la gestione del Reddito di cittadinanza;
- c) una rete territoriale dei soggetti coinvolti nel sistema che funzioni come strumento operativo ordinario;
- d) una diffusa possibilità di accesso a servizi di orientamento (a partire dalle scuole medie inferiori);
- e) una attenzione particolare alle persone svantaggiate, garantita anche attraverso un impegno mirato del terzo settore nell'ambito del sistema regionale di inclusione attiva;

— in riferimento al ruolo delle agenzie accreditate e della formazione si ritiene opportuno rivedere i meccanismi di accreditamento anche in considerazione del dato aggiornato a marzo 2021 dal quale risultano accreditate in Umbria complessivamente 220 agenzie formative così divise per categorie: 85 formazione iniziale, 184 formazione superiore e 206 formazione continua, determinando un rapporto di una agenzia ogni 4.000 abitanti, dato unico in Italia che testimonia come sia eccessivamente facile raggiungere il livello soglia per l'accreditamento, anche nella macro-tipologia della formazione iniziale, che per le sue caratteristiche intrinseche richiederebbe un'attenzione maggiore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a continuare ed attuare in tempi rapidi e comunque entro il 2021 il processo di definizione delle misure in parte già programmate dal Governo regionale per un mirato potenziamento della struttura operativa di Arpal Umbria e l'avvio della ridefinizione di un sistema di accreditamento "alto" delle agenzie formative, delle agenzie per il lavoro e dei soggetti privati che erogano servizi per il lavoro, presupposti indispensabili per la concreta ed efficace realizzazione del sistema stesso.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 629.

Calendario scolastico anno 2021/2022 - Regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Calendario scolastico anno 2021/2022 - Regione Umbria"** e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Visto l'art. 138, comma 1, lett d), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione annuale del calendario scolastico;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la quale viene recepito il su richiamato D.Lgs. n. 112/98;

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", che:

— al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

— al comma 3 dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;

— al comma 7 bis prevede che la Regione possa fissare un numero di giorni maggiore a 200 e che le scuole, nell'ambito della loro autonomia, li possono destinare ad attività formative diverse dalle lezioni ordinarie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 275/99;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prescrive alle Istituzioni scolastiche gli adattamenti al calendario scolastico "in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 74, comma 5 del D.P.R. n. 297/94, è riservata alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli esami di Stato;